

cabili, di massima, le disposizioni contenute nel precedente Capo, tenendo presente quanto segue:

a) il latte degli animali ammalati non può essere comunque utilizzato;

b) il permesso di spostamento è concesso dal prefetto (*ora presidente della giunta regionale o veterinario provinciale*) con le norme degli articoli 14 e 15 del presente regolamento;

c) i trattamenti immunizzanti possono essere ordinati dal prefetto (*ora presidente della giunta regionale o veterinario provinciale*) per gli animali esposti a pericolo di contaminazione.

CAPO VIII

Affezioni influenzali degli equini

Art. 98.

Nei casi di affezioni influenzali degli equini il sindaco, oltre alle misure previste dall'art. 10 del presente regolamento, può disporre temporaneamente la sospensione della monta pubblica equina nell'ambito della zona infetta qualora sia stata dichiarata.

Il prefetto (*ora presidente della giunta regionale o veterinario provinciale*) ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento, può dichiarare la zona di protezione ed ordinare, tra gli altri provvedimenti:

a) la sospensione dei mercati, delle rassegne, fiere ed esposizioni di equini;

b) la sospensione della monta pubblica equina;

c) la disinfezione periodica delle stalle di sosta.

I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalità stabilite dal 1° comma dell'art. 16 del presente regolamento, trascorsi 15 giorni dall'esito dell'ultimo caso di malattia.

Dei provvedimenti adottati e della loro revoca deve essere data comunicazione alle autorità militari interessate ed all'Istituto di incremento ippico della circoscrizione.

CAPO IX

Anemia infettiva degli equini

Art. 99.

Nei casi di anemia infettiva degli equini il sindaco emana le ordinanze previste dall'art. 10 e, se del caso, dall'art. 11 del presente regolamento includendovi anche i seguenti provvedimenti:

a) isolamento degli equini con sintomi manifesti di malattia e con esito positivo degli accertamenti di laboratorio. Detti animali devono essere contrassegnati con marchio a fuoco, portante le lettere A.I., sullo zoccolo anteriore destro;

b) osservazione, per la durata di almeno un anno, degli equini sospetti che devono essere sottoposti periodicamente ad indagini diagnostiche;

c) disinfezioni ripetute delle scuderie e distruzione degli insetti ematofagi;

b) divieto di introdurre qualsiasi equino proveniente da allevamenti indenni nelle scuderie adibite all'isolamento degli animali infetti.

Gli equini isolati di cui alla lettera a) possono essere adibiti al lavoro entro i limiti dell'azienda agricola, ma non alla riproduzione. Il loro spostamento a scopo di macellazione è soggetto ad autorizzazione del prefetto (*ora presidente della giunta regionale o veterinario provinciale*) a norma degli articoli 14 e 15 del presente regolamento.

Art. 100.

I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalità stabilite dal 1° comma dell'art. 16 del presente regolamento, quando tutti gli equini ammalati sottoposti ad isolamento sono morti o sono stati abbattuti e quando i sospetti, trascorso almeno un anno, non manifestano segni apparenti di malattia.

Dei provvedimenti adottati e della loro revoca deve essere data comunicazione all'autorità militare interessata ed all'Istituto di incremento ippico (D.P.R. 7-12-1959, n. 1378) della circoscrizione.

DECRETO MINISTERIALE 29-1-75

(Modificato dal D.M. 27-3-75 e dal D.M. 10-12-75)

Profilassi dell'anemia infettiva degli equini

Art. 1. Nel periodo 15 febbraio-30 aprile 1975 gli equini di età superiore a sei mesi presenti negli ippodromi e nelle scuderie degli istituti di incremento ippico di cui agli elenchi allegati 1 e 2, che fanno parte integrante del presente decreto, nonché negli allevamenti di cavalli da competizione, devono essere saggiati, a mezzo della prova di immunodiffusione in gel di agar (prova di Coggins) nei riguardi dell'anemia infettiva degli equini. Tale prova deve essere eseguita conformemente alle norme tecniche di cui all'allegato 3.

Art. 2. I veterinari comunali o i veterinari fiduciari dell'U.N.I.R.E. operanti sotto il controllo dei veterinari comunali, devono provvedere alla identificazione degli equini presenti negli impianti di cui al precedente art. 1, nonché al prelievo dei campioni di sangue da inviarsi all'istituto di malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria dell'Università di Milano, all'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana, sezione di Pisa, all'istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, con sede in Portici (Napoli).